

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2014, n. 11-7699

Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e relative istruzioni operative. Modifica D.G.R. n. 31-7448 del 15.04.2014.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

visto l'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012");

vista la D.G.R. n. 31-7448 del 15.4.2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e le relative istruzioni operative supplementari;

visto, in particolare il punto 5.1. del predetto Calendario venatorio che così recita:

"5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi sotto riportati:

(*omissis*)

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

(*omissis*)";

considerato che la formulazione del suddetto punto 5.1.b) ha ingenerato dubbi interpretativi, inducendo a ritenere che anche per il fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale sussista il divieto di utilizzare un caricatore contenente più di due colpi, così come previsto per il fucile a ripetizione semiautomatica;

ritenuto, ciò stante, di sostituire il citato punto 5.1.b) del Calendario venatorio come segue:

"b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40,

- a caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi";

considerato che con la D.G.R. n. 31-7448 del 15.4.2014 si è precisato che "tutti gli atti amministrativi consequenziali, successivi e comunque connessi al presente provvedimento e necessari alla sua attuazione (*omissis*) rivestano pari carattere di urgenza ed indifferibilità";

dato atto che si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa, di sostituire il citato punto 5.1.b) dell'allegato A del

Calendario venatorio per la stagione 2014/2015, approvato con D.G.R. n. 31-7448 del 15.4.2014, come segue:

“b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40,

- a caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi”.

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)